



# COMUNE DI AUGUSTA

III SETTORE - Economico Finanziario

III Servizio - Tributi e Gestione Economica del Servizio Idrico

Tel.: 0931-980369- 0931-980373 - 0931-980380

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

**IN VISTA DELLA PROSSIMA SCADENZA DEL 16/06/2016 IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO DOVUTO A TITOLO DI IMU E TASI PER L'ANNO 2016 E' DA EFFETTUARSI SULLA BASE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI VIGENTI GIA' ADOTTATE PER L'ANNO PRECEDENTE PARI AL 50% DELLA SOMMA INTERA PAGATA NEL 2015.**

Si ricorda ai contribuenti che, per il Comune di Augusta, l'IMU va pagata su tutti gli immobili posseduti, **ad eccezione** delle abitazioni principali e dei terreni agricoli non condotti direttamente.

Novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 è che **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti alla previdenza agricola **sono esentati dal pagamento** dell'IMU e della TASI sui terreni coltivati o su quelli nei quali si sviluppa l'impresa.

### IMU

**a) aliquota ordinaria 10,60 per mille per:**

- tutti gli immobili ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.

**b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille con detrazione di €200,00 per:**

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **classificate** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9.**

La legge di stabilità 2016 ha previsto importanti novità per quanto concerne la tassazione degli immobili dati in comodato d'uso ai familiari. Nello specifico, è stata stabilita una riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni: si deve trattare di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado, e devono essere da questi utilizzati come abitazione principale; il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed il comodante (proprietario) può possedere un solo immobile, appunto quello dato in comodato d'uso gratuito, oltre a quello di residenza; l'agevolazione può essere concessa solo per un solo immobile; comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune.

Si ricorda che qualsiasi agevolazione in materia tributaria può essere concessa solo dietro presentazione di dichiarazione su apposito modello ministeriale di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. **Le dichiarazioni Imu e Tasi vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si è verificata la circostanza che consente il beneficio.**

### TASI

**a) PER EFFETTO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 non sono più soggetti al pagamento della TASI (e anche dell'IMU) i seguenti immobili:**

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.**

Si fa altresì presente, che trattandosi di **tributi in autoliquidazione**, l'**IMU e la TASI anche per il 2016 sono calcolate in autonomia** dal contribuente ed i versamenti possono effettuarsi con F24.

In ogni caso l'**Ufficio Tributi del Comune di Augusta**, sito in Piazza D'Astorga n.10, è a disposizione di chiunque lo richiedesse a fornire ulteriori chiarimenti.

*Quanto sopra evidenziato si riepiloga nel seguente prospetto:*

<b>VERSAMENTI 2016</b>			
<b>FATTISPECIE</b>		<b>IMU ‰</b>	<b>TASI ‰</b>
1	ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE	ESENTE
2	COMODATI D'USO: 50% DELLA BASE IMPONIBILE	<b>10,60</b>	ESENTE
3	IMPRESE DI COSTRUZIONE	ESENTE	ESENTE
4	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA	ESENTE	ESENTE
5	ABITAZIONE PRINCIPALE FORZE ARMATE	ESENTE	ESENTE
6	PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	ESENTE	ESENTE
7	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI	<b>10,60</b>	ESENTE
8	TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP ISCR. PREV. AGRIC.	ESENTE	ESENTE
9	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTE	<b>1,00</b>
10	ABITAZIONE PRINCIPALE A1 – A8 – A9 E RELATIVE PERTINENZE	<b>6</b> (con detrazione di €200,00)	ESENTE
11	ALTRI IMMOBILI – AREE FABBRICABILI	<b>10,60</b>	ESENTE
12	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: IMPOSTA DA PAGARE PARI AL 75% DEL DOVUTO	<b>10,60</b>	ESENTE
13	IACP (SOLO ALLOGGI SOCIALI)	ESENTE	ESENTE
14	ORTICELLI – TERRENI INCOLTI (ACCATASTATI "INCOLTO" – "PASCOLO")	ESENTE	ESENTE

Augusta, li 13 Giugno 2016

*Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario  
(Dott. Francesco Lombardi)*